



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE DEL COMUNE DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO E DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI
PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 30 APRILE 2020
MODIFICATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 6 MARZO 2025*

CAPO I
OGGETTO ED ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

ART. 1
AVVOCATURA CIVICA

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la composizione e le attribuzioni dell'Avvocatura comunale e la rappresentanza in giudizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura comunale è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e amministrativi, dai quali non può subire condizionamenti.
3. Gli Avvocati nell'espletamento della professione forense non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica.
4. Gli avvocati - pubblici dipendenti assegnati all'Avvocatura comunale - sono tenuti, in qualità di avvocati del Comune e nell'espletamento della funzione pubblica connessa alla relativa mansione, ad adempiere il proprio ministero con dignità e con decoro, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento professionale forense. Essi sono tenuti all'osservanza dei canoni deontologici approvati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, segnatamente per quanto attiene ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza, indipendenza e quanto altro previsto.

ART. 2
COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

1. I legali dell'Avvocatura comunale devono essere iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli Avvocati, con esercizio limitato ed esclusivo agli affari del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
2. All'Avvocatura comunale è assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa. La struttura amministrativa dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:
 - a) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio;

- b) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
- c) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
- d) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura comunale;
- e) predispone tutti gli atti di gestione di competenza del servizio, ivi compresi quelli di impegno e di liquidazione.

ART. 3

ATTIVITÀ DELL'AVVOCATURA COMUNALE

1. All'Avvocatura spetta la rappresentanza, difesa ed assistenza del Comune di Figline e Incisa Valdarno in tutte le controversie in cui l'Ente è parte, sia in sede giudiziale innanzi a tutte le Autorità di ogni ordine e grado, sia nei giudizi arbitrali, nonché davanti ad organismi di mediazione e conciliazione, nelle negoziazioni assistite e comunque nelle diverse procedure di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge, in tutti i casi in cui è richiesto il patrocinio di un Avvocato.
2. Nei procedimenti penali in cui il Comune di Figline e Incisa Valdarno sia parte offesa, l'Avvocatura assiste e difende l'Ente ai fini della costituzione di parte civile.
3. L'azione da promuovere e la costituzione in giudizio nonché le domiciliazioni sono deliberate dalla Giunta comunale, su proposta motivata dell'Avvocatura, che si esprime previa acquisizione di apposita relazione da parte del Responsabile del Servizio interessato.
4. La procura speciale *ad litem* è conferita per ogni singolo grado di giudizio dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
5. Oltre all'attività giudiziaria l'Avvocatura fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, ai Dirigenti di Area e ai Responsabili di Servizio, consulenza giuridica e pareri legali, anche a scopo deflattivo del contenzioso. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.
6. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica

complementare alla rappresentanza processuale ed alla difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli uffici del Comune nella soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative al fine di indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e della correttezza, in qualsiasi materia di competenza del Comune.

7. I pareri dell'Avvocatura comunale sono, di norma, resi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo termini maggiori in ragione della complessità della materia. I pareri resi verranno inseriti in una banca dati consultabile da parte di tutti i servizi dell'Ente, al fine di consentire una immediata fruizione dei contenuti degli stessi, ad eccezione dei pareri resi in merito all'opportunità di promuovere o costituirsi in giudizio.

8. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza l'Avvocatura comunale:

- a) su richiesta motivata e documentata suggerisce l'adozione di provvedimenti o collabora nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide e altri atti che possano determinare l'insorgere di una lite;
- b) partecipa a gruppi di studio e alle riunioni indette dal Sindaco o dal Segretario e dai singoli Dirigenti per fornire supporto legale.

ART. 4

INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

1. La rappresentanza e difesa in giudizio del Comune possono essere affidate, previa delibera di Giunta Comunale, a professionisti esterni, sia in via esclusiva che congiunta con il legale interno, con mandato congiunto o disgiunto, per controversie di particolare complessità o in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura, ovvero nei casi in cui il legale esterno abbia curato una precedente fase giudiziale e/o stragiudiziale della controversia o nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocato dell'Ente o in casi in cui l'organico presente in Avvocatura non possa garantire una cura adeguata a singole fattispecie di contenzioso attuale o potenziale.

2. Nell'ipotesi di conferimento di incarico a Avvocato esterno l'individuazione dello stesso professionista, nonché la spesa per il relativo incarico,

sono di competenza dell'Avvocatura comunale. Il compenso pattuito con il professionista è da intendersi onnicomprensivo.

3. Nel caso in cui si proceda ad un affidamento esclusivo al professionista esterno, l'Avvocatura comunale cura i rapporti con il medesimo.

ART. 5

DOVERE DI COLLABORAZIONE

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e comunque quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, anche per consentire all'Avvocatura la tempestiva costituzione in giudizio.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Avvocatura, sentito il dirigente interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale consulenti di parte, scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della necessaria competenza.

CAPO II

DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI

ART. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO E COMPENSI PROFESSIONALI

1. Agli Avvocati dell'Avvocatura comunale è riconosciuto un trattamento economico secondo quanto previsto dall'art. 23 della L. 247/2012 e pertanto spettano, a titolo di retribuzione, i compensi professionali stabiliti dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, nonché, in considerazione dell'inquadramento contrattuale, dai CCNL di settore vigenti in caso di sentenza favorevole.

2. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Figline e Incisa Valdarno, emesse nei contenziosi in cui gli avvocati dell'Avvocatura Comunale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente ed in particolare nei casi di:

a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito

della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi), a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale o da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;

b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito il contenzioso in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato, come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione e/o la carenza di interesse ad agire della controparte, anche conseguenti a rinuncia, transazione, cessazione della materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso di esito parzialmente favorevole, il diritto al compenso è limitato alle questioni decise con esito positivo per il Comune di Figline e Incisa Valdarno, secondo quanto di seguito disciplinato.

3. Nessun compenso è dovuto in caso di soccombenza ovvero di pronunce sfavorevoli per il Comune di Figline e Incisa Valdarno.

4. Nessun compenso è dovuto per lo svolgimento di attività stragiudiziale di consulenza e/o di assistenza giuridica.

5. Per la determinazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati assegnati all'Avvocatura comunale trovano applicazione i seguenti criteri:

- per i contenziosi definiti favorevolmente per l'Ente con condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente, si fa riferimento al compenso liquidato dall'organo giudicante;

- nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli recanti la compensazione integrale delle spese legali, si fa riferimento, con riguardo allo scaglione di valore della causa, ai valori medi parametri di cui al Regolamento approvato con Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, ridotti della metà, sulla cui base deve essere predisposta apposita notula .

I compensi professionali derivanti da provvedimenti favorevoli recanti la compensazione integrale delle spese legali potranno essere liquidati nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

La quota non erogata dello stanziamento di cui al precedente comma resta nella

disponibilità libera del bilancio dell'Amministrazione.

6. I compensi sono corrisposti nel rispetto dei limiti di finanza pubblica e si intendono al lordo degli oneri riflessi, mentre l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza.

7. I compensi degli avvocati di cui al presente regolamento sono assoggettati ai seguenti limiti concorrenti:

a) vincolo generale di contenimento – riduzione della spesa complessiva del personale come disciplinata dalle norme vigenti;

b) L'importo dei compensi professionali percepiti nell'anno dagli avvocati interni non può comunque superare, per ciascuno di essi, una somma non superiore al trattamento economico complessivo su base annua agli stessi spettante, determinato come di seguito. Nella determinazione del parametro di riferimento per il calcolo del tetto retributivo in argomento, non sono compresi gli stessi compensi professionali, oltre che gli assegni per il nucleo familiare. Sono invece rilevanti per la costruzione di questo peculiare tetto retributivo, oltre che il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione di anzianità ove spettante, indennità di comparto), anche il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (con l'esclusione, come sopra evidenziato, di quello derivante dagli stessi compensi professionali spettanti agli avvocati) dello stesso anno in cui la prestazione è resa. Non rileva, quindi, la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione (deposito della sentenza o del provvedimento equivalente).

8. La ripartizione dei compensi professionali tra gli avvocati interni viene effettuata secondo il seguente criterio:

- il 30% è ripartito in parti eguali tra tutti gli avvocati in servizio al momento della liquidazione;

- il 70% al legale che ha trattato in via principale il contenzioso.

Nel caso in cui sia presente un unico legale, al medesimo spetta il 100% del compenso.

9. La ripartizione dei compensi tra gli Avvocati interni, secondo quanto indicato ai commi precedenti, viene effettuata fino al raggiungimento dei tetti individuali.

Pertanto, viene riversata nel bilancio senza vincoli di destinazione la parte delle somme recuperate dalle controparti soccombenti e non ripartita tra gli Avvocati in ragione del raggiungimento dei tetti individuali di attribuzione.

10. Ai dipendenti che abbiano cessato per quiescenza il servizio presso l'Avvocatura è riconosciuta la compartecipazione alle spese di lite riferite ai contenziosi agli stessi assegnati fino alla definizione del grado di giudizio in cui gli stessi hanno prestato il loro patrocinio.

11. Nel caso in cui la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune siano state affidate a professionisti esterni congiuntamente con uno o più dei legali interni, secondo quanto previsto al precedente art. 4, i compensi verranno corrisposti nei seguenti casi e modalità:

- nel caso di pronunce favorevoli all'Ente con spese a carico della parte soccombente, spetteranno all'Avvocatura comunale unicamente nella misura pari alla eventuale differenza tra le spese recuperate a carico della controparte e le somme impegnate in favore del professionista esterno sulla base del preventivo.
- nel caso di pronunce favorevoli all'Ente con compensazione integrale delle spese, spese, non sono attribuiti compensi ai legali interni.

12. Costituiranno, viceversa, elementi di decurtazione dei compensi professionali:

- mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione comunale (riduzione dal 20 al 50%);
- mancata partecipazione ad udienze, in riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabile (riduzione dal 10 al 20%);

Il procedimento relativo alle decurtazioni è a carico del Segretario Generale; l'importo corrispondente a tali decurtazioni verrà riversato nel bilancio del Comune.

13. La liquidazione dei compensi avverrà, per ogni contenzioso concluso con condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente, subordinatamente alla loro effettiva riscossione. La fase della riscossione sarà curata dall'avvocatura comunale fino alla fase di iscrizione a ruolo.

14. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante, ma costituendo compenso per il lavoro svolto.

15. Restano a carico del Comune di Figline e Incisa Valdarno gli oneri finanziari per l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati dei legali incardinati nell'Avvocatura comunale.

ART. 7

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA

1. Gli avvocati dell'Avvocatura adempiono con la massima tempestività all'obbligo di formazione continua ai sensi della legge professionale e partecipano ai corsi di formazione organizzati anche dall'Ente, compatibilmente con il puntuale adempimento dei propri doveri professionali.

ART. 8

PRATICA FORENSE

1. Presso l'Avvocatura Comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato. Il praticante viene individuato dall'Avvocatura, previa idonea procedura comparativa, tra una rosa di aspiranti che abbiano manifestato il proprio interesse a svolgere un periodo di praticantato legale presso l'Avvocatura comunale del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

ART. 9

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 24 della Legge 241/90 ed in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o attuali;

- atti a difesa dell'Amministrazione e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
- esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei consiglieri comunali nei limiti dell'obbligo del segreto derivante dal loro Ufficio ed in osservanza dei principi di cui ai capoversi precedenti ad eccezione di quanto al comma 2 ultimo punto, tenuto conto della particolare disciplina dei procedimenti penali.

ART. 10

NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione la normativa in materia di pubblico impiego, le norme in materia di contabilità pubblica, i vigenti CCNL e i Regolamenti di Organizzazione dell'Amministrazione Comunale, in quanto compatibili con la posizione professionale degli avvocati – dipendenti.

2. Trovano, inoltre, applicazione la Legge di disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense e la normativa professionale di riferimento, anche per le parti non espressamente richiamate dal presente Regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La modalità di ripartizione e corresponsione dei compensi professionali di cui al presente regolamento si applicherà alle liquidazioni relative a giudizi ancora in corso e non definiti nel grado alla data di entrata in vigore dello stesso.